

CREDITI

ISCRIZIONE IN BILANCIO (art. 2426)

I crediti devono essere iscritti secondo il criterio del “costo ammortizzato” e tenendo conto del valore presumibile di realizzo.

Costo ammortizzato → rilevante solo per i crediti a MLT.

PRINCIPIO CONTABILE OIC 15

I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari di liquidità da clienti o altri soggetti.

ISCRIZIONE IN BILANCIO

crediti da ricavi tipici (crediti vs. clienti) →
iscrivibili in bilancio se sono maturati i
relativi ricavi.

Riconoscimento ricavi: 1) il processo
produttivo è completato; 2) lo scambio è
già avvenuto.

Per i beni → passaggio del titolo di
proprietà.

Per i servizi → servizio eseguito.

crediti sorti per prestiti e per altre ragioni
→ iscritti al sorgere del relativo diritto.

VALUTAZIONE

I crediti vanno iscritti in bilancio al presunto valore di realizzo.

Il valore nominale dei crediti deve essere ridotto da un fondo svalutazione crediti per tenere conto di: perdite di inesigibilità, rettifiche di fatturazione, sconti, abbuoni e altre cause di minor realizzo.

Il fondo svalutazione crediti deve tenere conto di:

- perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi;**
- perdite per inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.**

MODALITÀ DI STANZIAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Procedimento analitico:

- **analisi dei singoli crediti per verificare la solvibilità del debitore → perdite presunte (svalutazioni) da situazioni di inesigibilità già manifestatesi;**
- **stima in base all'esperienza di ulteriori perdite presunte (svalutazioni);**
- **valutazione andamento indici di anzianità dei crediti;**
- **condizioni economiche generali e di settore.**

Procedimento sintetico (forfettario):

Utilizzato ad integrazione del procedimento analitico (ad es. in presenza di un elevato frazionamento dei crediti di importo non significativo).

Svalutazione forfettaria come % dei crediti raggruppati in classi omogenee per rischio → esperienza passata e previsioni su andamento futuro congiuntura economica.

ATTUALIZZAZIONE DEI CREDITI (COSTO AMMORTIZZATO)

Crediti commerciali a MLT senza interessi espliciti o con interessi molto < a quelli normali → attualizzazione per tener conto degli interessi impliciti.

**Esempio → 1/1/n vendita merci per 3.630;
scadenza credito 31/12/n+1 senza
interessi espliciti; tasso di attualizzazione
10%**

Valore attuale: $3.630 \times (1 + 0,10)^{-2} = 3.000$

Interessi impliciti: $3.630 - 3.000 = 630$

Interessi anno n: $3.000 \times 10\% = 300$

Interessi anno n+1: $3.300 \times 10\% = 330$

Criterio “costo ammortizzato” → il credito deve essere iscritto al valore attuale e incrementato per gli interessi maturati.

Scritture contabili

Vendita merci:

_____	1/1/n	_____	
Clienti	a	Merchi c/vendite	3.630

Scorporo interessi impliciti:

_____	31/12/n	_____	
Merchi c/vendite	a	Clienti	630

Assestamento interessi (quota maturata):

_____	31/12/n	_____	:
Clienti	a	Interessi attivi	300

SVALUTAZIONE DEI CREDITI E ACC.TI PER RISCHI SU CREDITI (art. 106 TUIR)

Svalutazione crediti commerciali (che hanno contropartita ricavi) deducibile → max 0,50% del valore nominale degli stessi crediti.

Sono esclusi dal calcolo dello 0,50%:

- crediti cambiari portati allo sconto;**
- crediti dati a factoring;**
- crediti assicurati.**

Se svalutazione civilistica > 0,50% dei crediti → variazione in aumento temporanea → imposte anticipate.

Se il fondo svalutazione crediti fiscale (somma delle svalutazioni dedotte) raggiunge il 5% del valore nominale dei crediti, non sono ammesse altre deduzioni e l'eventuale eccedenza concorre a formare il reddito imponibile.

Esempio 1

Totale crediti commerciali	1.000
5% (limite max f.do sval. cred. fiscale)	50
F.do sval. cred fiscale esistente	48
0,50% (max svalutazione annua)	5
Quota deducibile	2

Esempio 2

Totale crediti commerciali	1.000
5% (limite max f.do sval. cred. fiscale)	50
F.do sval. cred fiscale esistente	62
Quota deducibile	0
Variazione in aumento	12

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI (art. 101 TUIR)

Le perdite su crediti sono deducibili se:

- risultano da elementi certi e precisi;**
- in ogni caso quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (es. fallimento);**
- i crediti sono di modesta entità (\leq € 5.000 per imprese con volume d'affari \geq € 100 mln.; \leq € 2.500 per altre imprese) e sono scaduti da almeno 6 mesi.**

Si utilizza prima il Fondo svalutazione crediti; l'eventuale eccedenza non coperta dal fondo è deducibile.

Esempio

Credito vs. cliente Y 10
Fondo svalut. crediti 6

Il cliente Y fallisce

Diversi	a	Cliente Y	10
F.do svalut. crediti			6
Perdite su crediti			4

Se successivamente si recupera parzialmente (o totalmente) il credito, per es. per importo di 2:

Cassa	a	Sopravv. attive	2
--------------	----------	------------------------	----------